

Referenti regionali e degli ambiti aderenti
alla sperimentazione *care leavers*

Consulta Nazionale dei Caf
coordinamento@consultacaf.it

CdG: MA 14-02

Oggetto: corretta individuazione del nucleo familiare ISEE dei care leaver

Con la presente si intendono fornire specifiche informazioni di dettaglio circa la corretta individuazione del nucleo rilevante ai fini ISEE dei c.d. *care leaver* risultando alla Scrivente una non corretta prassi da parte di taluni Centri di assistenza fiscale che, in fase di assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), prenderebbero a riferimento il nucleo familiare di residenza del *care leaver* interessato senza osservare la specifica disciplina in materia di seguito illustrata.

Occorre premettere che la figura del *care leaver* riceve un primo riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento con l'adozione dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017, che prevede: *“Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età”*.

Al fine di proseguire nella sperimentazione degli interventi a favore dei *care leavers*, secondo le linee tracciate dal legislatore nel 2017, l'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha disposto l'integrazione della quota del Fondo Povertà di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, con la somma di 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

I *care leavers* sono, pertanto, tutti i ragazzi che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta, nello specifico, di provvedimento del Tribunale per i minorenni, con il quale si è provveduto, durante la minore età al collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Per questi soggetti è prevista la possibilità di inserimento in un progetto sperimentale individualizzato di attivazione e di inclusione sociale e/o lavorativa, finanziato a valere sulle risorse del Fondo Povertà e finalizzato al raggiungimento dell'autonomia da parte dei medesimi.

I beneficiari del progetto possono essere sia interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i minorenni ex art. 25 di cui al R.D. 1404/1934 come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, sia non destinatari di tale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il percorso sperimentale prevede che il *care leaver* venga seguito dai servizi e da un tutor per l'autonomia attraverso la predisposizione di un progetto individualizzato di accompagnamento per l'autonomia con l'eventuale attivazione di una Borsa per l'autonomia (di ammontare variabile a seconda che ricorrano i requisiti ISEE previsti e che il beneficiario abbia un provvedimento di prosieguo amministrativo).

Il progetto individualizzato per l'autonomia è volto a permettere ai giovani fuori famiglia di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'accompagnamento nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età e di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale.

A questo fine, vengono promosse sperimentazioni di progetti integrati di accompagnamento all'autonomia di ragazze e ragazzi in uscita dall'accoglienza attraverso misure di supporto alla loro quotidianità e alle scelte verso il completamento degli studi secondari superiori ovvero la formazione universitaria, la formazione professionale o l'accesso al mercato del lavoro.

La menzionata sperimentazione, peraltro, va inquadrata nell'ambito di un sistema di risorse presenti a livello nazionale e locale che possono essere impiegate a favore dei *care leaver* e, fra queste, in primis, i dispositivi del Reddito di cittadinanza, di Garanzia Giovani e del Diritto allo studio.

Per consentire, in particolare, l'accesso alle misure di sostegno al reddito, quale ad esempio il Reddito di cittadinanza (RdC), le Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) approvate con Decreto n.314 del 07.09.2021 della scrivente D.G. per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze individuano, con riferimento al nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, una previsione "*favorevole*" per i "*neomaggiorenni in uscita dalla convivenza anagrafica o affidamento temporaneo*".

Nel dettaglio, il paragrafo 1.1.10 delle citate istruzioni prevede quanto segue: "*Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sè, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.*

A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé."



Con riferimento a tale previsione si specifica che, nel caso in cui il *care leaver* continui a vivere presso gli affidatari ove ha fissato la residenza può definire, sino al compimento del ventunesimo anno di età, un nucleo autonomo ai fini ISEE, sia nel caso che vi sia un provvedimento di prosieguo amministrativo, sia nel caso in cui tale provvedimento non sussista, ovviamente stante le condizioni di cui al citato decreto n.314 del 07.09.2021.

Come indicato dalle Linee Guida per l'utilizzo del Reddito di Cittadinanza nell'ambito della sperimentazione "Care Leavers" pubblicate al seguente indirizzo <https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Linee-Guida-RdC-Care-Leavers.pdf>, la previsione di maggior favore per i care leavers (di cui al citato punto 1.1.10 delle istruzioni) si applica anche alla determinazione dell'I.S.E.E. per prestazioni universitarie.

Tanto si rappresenta al fine di consentire a codesti Uffici di attenersi a quanto sopra riportato.

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Marano

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri
KD/RF/VR